

6. Sesto motivo, vertente su una violazione dell'articolo 168, paragrafo 3, TFUE in quanto si è ommesso di garantire mediante il Listex™ P100 protezione e prevenzione dalla listeria.
7. Settimo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 14, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 178/2002 ⁽³⁾ e della libertà fondamentale della libera circolazione delle merci.
8. Ottavo motivo, vertente sulla violazione del legittimo affidamento della ricorrente atteso che dal 2006 il Listex™ P100 veniva commercializzato e nel 2016 l'EFSA lo aveva dichiarato sicuro.

(¹) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU 2004, L 139, pag. 55).

(²) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU 2011, L 55, pag. 13).

(³) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU 2002, L 31, pag. 1).

**Ricorso proposto il 5 settembre 2019 – Bartolomé Alvarado e Grupo Preciados Place/EUIPO – Alpargatas
(ALPARGATUS PASOS ARTESANALES)**

(Causa T-606/19)

(2019/C 372/34)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: José Fernando Bartolomé Alvarado (Madrid, Spagna) e Grupo Preciados Place, SL (Madrid) (rappresentante: P. García Remacha, abogado)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Alpargatas SA (São Paulo, Brasile)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrenti dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo «ALPARGATUS PASOS ARTESANALES» – Marchio dell'Unione europea n. 14 750 624

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 giugno 2019 nel procedimento R 1825/2018-1

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare tempestivo e formalmente ricevibile il ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO pronunciata il 20 giugno 2019 e notificata ai miei assistiti il 5 luglio del corrente anno; previa adozione degli atti procedurali opportuni, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare la decisione impugnata, respingere qualsiasi richiesta della società ALPARGATAS S.A. nonché ordinare la conservazione della registrazione del marchio MUE1475064, con tutto ciò che ne consegue in diritto.

Motivi invocati

- Contraddittorietà della decisione impugnata rispetto alla cosa giudicata fatta valere dalle ricorrenti.
- Contraddittorietà rispetto all'analisi effettuata dall'EUIPO stesso riguardo alla somiglianza dei marchi controversi.
- La decisione impugnata monopolizza la denominazione «alpargata», contravvenendo alla decisione giurisdizionale e ai criteri dell'EUIPO stesso.
- Insussistenza del rischio di associazione e di confusione.

Ricorso proposto il 5 settembre 2019 – Itinerant Show Room/EUIPO (FAKE DUCK)**(Causa T-607/19)**

(2019/C 372/35)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Itinerant Show Room Srl (San Giorgio in Bosco, Italia) (rappresentante: E. Montelione, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo FAKE DUCK – Domanda di registrazione n. 17 946 879

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 1 luglio 2019 nel procedimento R 830/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Mancata presa in considerazione dell'intrinseca capacità distintiva del marchio FAKE DUCK;
 - Mancata presa in considerazione della complessità del marchio FAKE DUCK e Disegno di Uovo;
 - Mancata applicazione del principio di parità di trattamento;
 - Mancata applicazione del principio di legalità.
-